

N	120/2021	SENT
R	1197/2017	RAC
R	63/2021	REP.
N	5-13/2021	CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA
nella persona dell'Avv. Lucia Fusaro ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 1197 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 18.01.2021 e vertente

T R A

[REDACTED], residente in Caulonia ed elettivamente domiciliata in Cerignola presso lo Studio dell'Avv.to Allamprese M. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti. ATTRICE

Contro

Helvetia Ass.ni S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo Studio dell'Avv.to Vinci A., dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti. CONVENUTA

[REDACTED] residente in Cerignola alla [REDACTED] CONVENUTO-Contumace con oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 18.01.2021 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudicante osserva che la domanda attoreo appare fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.

Giova premettere che, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria per l'indennizzo diretto l'art. 149 C.d.A. espressamente prevede che: "In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni a veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato". Detta norma introduce il nuovo sistema del "risarcimento diretto" che, in ossequio a quanto espressamente previsto dalla Sentenza n. 180/09 della Corte Costituzionale, non esclude le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato, le quali trovano il loro fondamento nella normativa codicistica, ma si pone in posizione di alternatività e non di esclusività rispetto alle stesse al fine di far valere la responsabilità dell'autore del danno. Inoltre la richiesta risarcitoria deve inoltrarsi nei termini e nei modi di cui al n.2 art. 145 C.d.A.

Nel caso di specie parte attrice introduceva il giudizio de quo in ossequio alla normativa codicistica.

Quanto al merito, è emerso che il giorno 02.04.2017, verso le ore 06,30 in Cerignola il veicolo Mitsubishi Koat tg. [REDACTED] di proprietà di [REDACTED], condotto da Urcino P. [REDACTED] e assicurato per la RCA con la Società Helvetia Ass.ni S.p.a., percorreva il Viale di Ponente in direzione Foggia e, dopo aver oltrepassato l'intersezione che detto viale forma con la via Melfi,

collideva con il veicolo Picasso tg. [REDACTED] proprietà e condotto da S. [REDACTED] e, assicurato per la RCA con la Società di Ass.ni Generali Italia S.p.a. Quest'ultimo, infatti, proveniente dalla via Melfi, posta a destra rispetto al senso di marcia del veicolo attoreo, effettuava manovra di svolta per immettersi sul predetto viale di Ponente e collideva con la parte anteriore, la parte posteriore destra del veicolo Mitsubishi che aveva già oltrepassato l'intersezione.

A seguito dell'impatto il veicolo Mitsubishi riportava danni materiali e il conducente, U. [REDACTED], lesioni personali, per le quali faceva ricorso alle cure del locale P.S.

Sui luoghi di causa intervenivano gli Agenti della Legione Carabinieri Stazione di Cerignola, i quali redigevano Relazione di sinistro stradale. Tanto emerge dalle dichiarazioni rese dal teste V. [REDACTED] C. [REDACTED] presente sui luoghi di causa ed escusso all'udienza del 09.11.2018 (cfr: Verbale d'udienza in atti).

Inoltre, lo stesso convenuto contumace S. [REDACTED] Giuseppe chiamato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli con verbale d'udienza ritualmente notificato, non compariva all'udienza fissata senza addurre giustificato motivo. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo a cui il Giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti di prova così dedotti, ma che resta, tuttavia, soggetto alla sua prudente valutazione e che deve, comunque, essere suffragato dagli altri elementi acquisiti al processo (cfr: ex multis Cass.Civ. n. 11232/07).

Vi è di più: la Società di Ass.ni convenuta rimetteva alla proprietaria del veicolo Mitsubishi Kaot [REDACTED] l'importo di Euro 2.500,00 (di cui Euro 2.100,00 per danni materiali ed Euro 400,00 per competenze legali) per risarcimento danni materiali riportati dal medesimo veicolo a seguito del sinistro per cui è causa, somma che la stessa tratteneva in acconto sul maggior danno richiesto. (cfr: Documentazione in atti).

Infine, con Sentenza n.318/2019 depositata e pubblicata, in data 29.07.2019 resa da questo Ufficio nel giudizio avente RG n. 185372018 promosso da U. [REDACTED] conducente del veicolo attoreo, nei confronti degli odierni convenuti (Helvetia Ass.ni S.A. e S. [REDACTED] Giuseppe, rimasti entrambi contumaci) per ottenere il risarcimento danni per le lesioni riportate a seguito del sinistro per cui è causa, veniva accertata la responsabilità dello S. [REDACTED] Giuseppe nella causazione del sinistro.

Detta sentenza, emessa a seguito di un giudizio in cui sia la Compagnia Helvetia Ass.ni S.p.a. e sia S. [REDACTED] Giuseppe, venivano dichiarati contumaci, non veniva impugnata nei termini e modi di legge da alcuno dei predetti convenuti e assumeva il valore di giudicato (cfr: Sentenza n.318/2019 con attestazione del passaggio in giudicato in atti).

Quanto all'invocata revoca dell'ordinanza a firma di questo Giudice in data 15.11.2018, in atti, con la quale venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dal procuratore costituito della Società Helvetia Ass.ni S.p.a., il Giudicante richiama "in toto" la motivazione ivi riportata ed in particolare: "rigetta la richiesta di interpello della parte attrice....siccome inconferente ai fini decisori; rigetta, altresì, le prove testi...a mezzo degli Agenti verbalizzanti, intervenuti sui luoghi di causa, siccome ultronea alla luce

del Rapporto d'incidente stradale in atti...rigetta la prova testi...a mezzo del teste ~~la~~ siccome incapace a testimoniare ex art. 246 C.p.c., in ossequio al principio consolidato della Suprema Corte in forza del quale "la vittima di un sinistro stradale è incapace a testimoniare ex art. 246 C.p.c. nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito si sia prescritto cfr: Cass.Civ. Ord. n.12660 in data 23.05.2018..." (cfr: verbale d'udienza in atti).

Quanto, poi, all'eccepita inammissibilità del "giudicato esterno" rilevata dal medesimo procuratore della Società di Ass.ni convenuta, in ordine alla citata Sentenza n.318/2019 in data 29.07.2019, il Giudicante osserva quanto segue.

A seguito di detta eccezione, mancando in atti la prova del passaggio in Giudicato della citata Sentenza, sul presupposto che per Giurisprudenza costante della Suprema Corte (cfr: Ord. Corte Cass. n.20974/2018), la parte che eccepisce il "giudicato esterno" ha l'onere di provare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non solo producendola, ma anche corredandola dell'idonea certificazione ex art. 124 Disp. Att. C.p.c. dalla quale risulti che la pronuncia non è più soggetta ad impugnazione; e sul presupposto, altresì, che la stessa Giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la necessità di avere stabilità tra giudicati, ovvero di garantire, in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati, comporta, da un lato, che deve escludersi che l'eccezione di giudicato sia sottoposta alle preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali e che il Giudice, anche se l'eccezione sia sollevata dopo la precisazione delle conclusioni (come nel caso di specie) debba rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire alla parte interessata di produrre la sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità (cfr: ex multis: Cass. Civ. Sez II n.27906/2011); nonchè sull'asserzione che l'eccezione di "giudicato esterno" sia, addirittura, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, al pari del "giudicato interno" a tutela del principio del "ne bis in idem", che identifica il giudicato al pari della norma di diritto; questo Giudice, con provvedimento a propria firma in data 18.12.2020, rimetteva la causa sul ruolo e onerava parte attrice al deposito della Sentenza n.318/2019 in data 29.07.2019 corredata dalla certificazione della Cancelleria ex art. 124 Disp. Att. C.p.c. Detta documentazione, pertanto, veniva ritualmente acquisita all'udienza del 18.01.2022 (cfr: Verbali d'udienza in atti).

In ordine alla "opponibilità del giudicato" nell'ambito della Giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte si sono formati due diversi indirizzi: il primo orientamento, che è il più risalente nel tempo, sostiene la non opponibilità del giudicato al condebitore estraneo al giudizio, ovvero ritiene che il giudicato non possa essere opposto all'assicuratore, che sia rimasto terzo rispetto al rapporto processuale fra danneggiato e assicurato-danneggiante (cfr: Cass.10919/2011). Infatti i rapporti tra danneggiante e danneggiato e quelli tra assicuratore e assicurato rimangono distinti ed autonomi; pertanto, nell'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell'incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti

del danneggiante, atteso che il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale. Ragionando diversamente, del resto, si rimetterebbe al danneggiante assicurato un potere di disposizione in relazione alla posizione giuridica dell'assicuratore, che è diversa e autonoma (cfr: Cass.Civ. n.10919/2011).

Il secondo orientamento, invece, più recente e maggioritario e al quale questo Giudice aderisce, sostiene la opponibilità del giudicato al condebitore estraneo al Giudizio. Per detto orientamento, infatti, la sentenza di condanna al risarcimento del danno, pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale, fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, anche se l'assicuratore non abbia partecipato al relativo Giudizio. Infatti, l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza, ma di una situazione giuridica dipendente da essa (Cfr:ex multis Cass. Civ. n.4241/2013).

Peraltro, sempre secondo la Giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ai sensi dell'art. 1306 C.c., in materia di obbligazioni solidali, emerge il principio generale secondo cui il terzo può giovare degli effetti del giudicato a lui favorevole, qualora manifesti l'intenzione di avvalersene, e può opporli al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato (cfr. Cass.Civ. n.18325/2019).

Alla luce di quanto sopra, tornando al caso di specie, detto ultimo orientamento deve trovare applicazione e deve ritenersi l'opponibilità della sentenza, passata in giudicato, ed emessa in altro giudizio avente ad oggetto il risarcimento per le lesioni personali del conducente dello stesso autoveicolo dei cui danni materiali si discute nel presente giudizio, a maggior ragione considerato che le parti convenute in quel giudizio, benché rimaste contumaci, coincidono con le parti convenute di questo giudizio.

Quanto, infine, alla citata Sentenza della Cass. Civ. n.17931 in data 04.07.2019, posta a fondamento dal procuratore della Società di Ass.ni convenuta per sostenere "l'inefficacia del giudicato esterno", il Giudicante osserva che detta sentenza non può trovare applicazione nel caso di specie, rilevato che dalla lettura della motivazione resa dalla Suprema Corte, emerge, senza ombra di dubbio, che detta sentenza risulta emessa a fronte di una fattispecie differente rispetto al caso di cui al giudizio de quo, atteso che la decisione assunta in altro giudizio (a cui la Suprema Corte si riferisce) "non era passata in giudicato" (al contrario del caso che ci occupa) e atteso altresì che nel caso preso in esame dalla Suprema Corte non vi era né identità di petitum e né identità di parti processuali, poiché il caso preso in esame afferiva a un soggetto estraneo al processo e non ad un soggetto parte del processo ma rimasto contumace (come nel caso di specie).

Infatti, come è noto, l'art. 2909 C.c. limita gli effetti del giudicato alle parti, ai loro eredi ed aventi causa, per cui il giudicato presuppone innanzitutto una identità delle parti. Pertanto, l'efficacia del giudicato maturatosi in un certo giudizio non può essere invocata solo in relazione ad un giudizio al quale una delle parti certamente non vi abbia partecipato (cfr: Cass.Civ. n.4241/2013).

Tornando al caso di specie i soggetti/odierne parti convenute risultano, invece, essere gli stessi in entrambi i giudizi: ovvero nel proc. n. 1853/2018 RG conclusosi con la Sentenza n.318/2019 in data 29.07.2019, passata in giudicato, la parte attrice risultava essere **Ratuis Anna Maria**

Ratuis Anna Maria il quale, nella qualità di conducente, formulava domanda risarcitoria per lesioni personali a seguito di sinistro in data 02.04.2017, nei confronti della Società Helvetia Ass.ni S.A. e di **██████████** entrambi rimasti contumaci; nel procedimento di cui al giudizio del quo, la parte attrice Ratuis Anna Maria, proprietaria del mezzo, formulava domanda risarcitoria, per il medesimo sinistro, per danni materiali nei confronti dei medesimi convenuti: Helvetia Ass.ni S.A., questa volta costituitasi ritualmente in giudizio e **██████████** contumace.

Pertanto, nel caso in esame il giudicato esterno trova prevalenza rispetto alle risultanze istruttorie di cui alla CTU tecnico-ricostruttiva espletata e versata in atti, la quale, peraltro, non è "fonte di prova", bensì, invece, è fonte di "valutazione della prova".

Orbene, dall'espletata istruttoria si possono trarre elementi di prova per ritenere accertata la dinamica del sinistro così come emergente dagli atti e, conseguentemente, ritenere accertata la responsabilità del conducente del veicolo Citroen Picasso nella causazione del sinistro per cui è causa.

Stabilita, dunque, la responsabilità della parte convenuta, in ordine alla produzione del danno lamentato da parte attrice, per ciò che concerne l'entità dei danni materiali subiti dal veicolo **MITSUBISHI** Kaot tg.

██████████ di proprietà della parte attrice a seguito del sinistro de quo, si deve osservare che la relazione di CTU in atti ha quantificato gli stessi in complessivi 4.901,41 (Iva esclusa mancando agli atti la prova del relativo esborso, per assenza di idonea documentazione fiscale).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il danno materiale lamentato dalla parte attrice in occasione del sinistro per cui è causa, può essere quantificato, da questo Giudice in Euro 4.901,41.

Preso atto che la Società di Assicurazioni convenuta rimetteva a parte attrice, a mezzo del di lei procuratore, assegno bancario dell'importo di Euro 2.500,00 (di cui Euro 2.100,00 per danni materiali ed Euro 400,00 per competenze legali) alla stessa deve essere corrisposto l'importo residuo di Euro 2.801,41.

Nessun'altra voce di danno è dovuta a parte attrice, mancando agli atti la prova dell'effettivo esborso e/o ammontare.

Al pagamento della complessiva somma di Euro 2.801,41 per danni materiali a titolo di risarcimento del danno subito dalla parte attrice **Ratuis Anna Maria** deve essere condannata, ex art. 149 C.d.A, la Società di Ass.ni convenuta Helvetia S.A.

Competono, infine, a parte attrice gli interessi legali moratori, al tasso legale, dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento e soddisfo.

Tutto ciò premesso, giova evidenziare che questo Giudice, dopo un attento esame dell'istituto di cui all'art. 185 bis C.p.c., attesa l'importanza dello stesso e la natura deflattiva attribuita dal Legislatore al fine di impedire che ogni controversia debba necessariamente concludersi con sentenza, formulava alle parti una proposta di cui all'ordinanza a propria firma in data 10.12.2019 ove si proponeva la liquidazione del danno lamentato da parte attrice nella misura complessiva di Euro 2.500,00, somma di poco inferiore rispetto a quanto liquidato nella presente sentenza.

Detta proposta, tuttavia, veniva espressamente e unicamente accettata dal procuratore della parte attrice, mentre veniva rifiutata dal procuratore della Società di Ass.ni convenuta con la seguente motivazione: "...non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta ex art. 185 bis C.p.c. formulata nell'ordinanza del 10.12.2019..." (cfr. verbale d'udienza in atti).

Detta condotta evidenzia un atteggiamento incline alla permanenza e protrazione della controversia, con conseguente aggravio in ordine alle spese di soccombenza. Infatti le parti hanno l'obbligo, derivante dalla disposizione di cui all'art. 88 Cpc e dal preceitto di cui all'art. 116 Cpc, di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del Giudicante di cui all'art. 185 bis C.p.c. e di fare quanto in loro potere per raggiungere un accordo, facendo emergere dal verbale d'udienza le rispettive posizioni. Ovvero le parti hanno quindi un'alternativa all'accettazione della proposta, il cui contenuto potrà essere trasformato secondo i loro interessi primari. Non è invece accettabile un rifiuto o un giudizio astratto volto a protrarre a lungo la durata e la decisione della causa.

Detta condotta, dunque, a parere di questo Giudice deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, comma 3, C.p.c., il quale espressamente dispone che: "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte di una somma equitativamente determinata". Pertanto, questo Giudice ritiene di dover condannare la convenuta Helvetia Ass.ni S.p.a., ex officio, al pagamento, in favore della parte attrice, dell'ulteriore somma che in via equitativa si determina in Euro 100,00 ex art. 96, com. 3 C.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p.p.m.

Il Giudice di Pace di Cerignola Avv.to Lucia Fusaro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Patrizia Sciacchitano nei confronti della Società Helvetia Ass.ni S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché di Stefano Giannì, disattesa ogni diversa eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

- Dichiara il sinistro per cui è causa ascritto alla colpa esclusiva di Stefano Giannì, proprietario-conducente del veicolo Picasso tg. CP110 per le ragioni di cui alla parte motiva.
- Condanna, ex art. 149 C.d.A, la Società di Ass.ni Helvetia S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice Patrizia Sciacchitano, che liquida nella residua somma di Euro 2.801,41 per danni materiali.
- Condanna, altresì, la stessa Società di Ass.ni convenuta, al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di Euro 100,00 ex art. 96, com.3 C.p.c.
- Condanna, infine, la stessa Società di Ass.ni convenuta al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e distrattario, che liquida in complessivi Euro 1.755,00 di cui Euro 550,00 per spese (ivi comprese le spese di CTU tecnica che pone definitivamente a carico della parte soccombente) ed Euro 1.205,00 per compensi professionali, ritenuti congrui e parametrati al valore ed alla complessità del giudizio nonché all'attività professionale

effettivamente svolta, tenuti presenti i parametri di cui al D.M. n. 55/20114, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed all'IVA e alla CPA come per legge.
Così deciso in Cerignola il 03.03.2021

Yer

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Lucia Fusaro)

Avv. Lucia Fusaro

Depositato in Cancelleria in originale il 03.03.2021



IL CANCELLIERE
(Dr. Alicino Annamaria)

Cancellerie Cerignola